

REGOLAMENTO (CEE) N. 1542/91 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1991****che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2 secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1488/90 della Commissione, del 30 maggio 1991, che fissa, per la campagna 1991/1992, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 54,59 ecu per 100 kg netti per il mese di giugno 1991;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, nelle condizioni del regolamento (CEE) n. 3982/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per gli agrumi originari di taluni paesi terzi mediterranei⁽⁴⁾; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari di Israele il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari di Israele, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,59 ecu per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
